

REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire, nei settori delle uova e del pollame e per la campagna di commercializzazione 1992/1993, da un lato, i quantitativi di materiale di riproduzione originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento delle Azzorre e Madera di uova da cova e pulcini da riproduttori originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica delle Azzorre e di Madera e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (2); che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche dei settori delle uova e del pollame per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuto nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domande di certificati e un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per la fornitura alle Azzorre e a Madera del materiale di riproduzione di galli e galline originario della Comunità nonché il numero di pulcini e uova da cova per i quali l'aiuto è concesso.

Articolo 2

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92,
- b) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92.

Articolo 4

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

- a) non superino la quantità massima disponibile per ciascun gruppo di prodotti, pubblicata dal Portogallo;
- b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 2 ECU/100 unità.

2. I certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 5

La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 6

L'aiuto di cui all'articolo 1 viene erogato per i quantitativi effettivamente forniti.

Articolo 7

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1 viene modificato qualora lo esiga la situazione del mercato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.